

RISOLUZIONE N. 64/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 18 dicembre 2024

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

L'articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha inserito il comma 4-ter nell'articolo 167 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo un regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC).

In particolare, il citato comma 4-ter dell'articolo 167 del TUIR stabilisce che “*In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. [...]*”. Il medesimo comma disciplina durata e condizioni dell'opzione per l'imposta sostitutiva.

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“4077”** denominato **“IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) - Acconto I rata - art. 167, comma 4-ter, del TUIR”**;
- **“4078”** denominato **“IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) - Acconto II rata o acconto in unica soluzione - art. 167, comma 4-ter, del TUIR”**;
- **“4079”** denominato **“IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) - Saldo - art. 167, comma 4-ter, del TUIR”**;
- **“4080”** denominato **“IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) - Acconto I rata - art. 167, comma 4-ter, del TUIR”**;
- **“4081”** denominato **“IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) - Acconto II rata o acconto in unica soluzione - art. 167, comma 4-ter, del TUIR”**;
- **“4082”** denominato **“IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES CON RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ ESTERE CONTROLLATE (CFC) - Saldo - art. 167, comma 4-ter, del TUIR”**.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *“Erario”*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, con l’indicazione nel campo *“Anno di riferimento”* dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato *“AAAA”*.

I codici tributo *“4079”* e *“4082”* sono utilizzabili anche in corrispondenza degli *“importi a credito compensati”*.

Per i codici tributo “4077”, “4080”, “4079” e “4082” in caso di versamento in forma rateale, il campo “*rateazione/Regione/Prov./mese rif.*” è valorizzato nel formato “*NNRR*”, dove “*NN*” rappresenta il numero della rata in pagamento e “*RR*” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “*0101*”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente